ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO TEMPORANEO AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 1

Al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati in tale tabella, vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.

Versione in vigore dal 7 febbraio 1963, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Estremi	Legge 28 gennaio 1963, n. 30
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzione-di-un-assegno-temporaneo-al-personale-dell-1963/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it